

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 2578/22
Circolare N° 22/2010

DICEMBRE 2010
A tutti i colleghi(*)

✚ DAL 1 GENNAIO 2011 LE COMPENSAZIONI FISCALI SONO VIETATE PER IMPORTI OLTRE I 1.500 EURO IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO.

Avremmo voluto chiudere il 2010 con una circolare contenente, magari, una comunicazione della diminuzione della pressione fiscale a decorrere dal 1/1/2011 e, conseguentemente, con una buona notizia circa la diminuzione del costo del carburante e di altri generi di prima necessità....ed invece non è così.

L'anno 2011 si aprirà, infatti, con un' importante novità dal punto di vista dei versamenti fiscali: la prima scadenza del 17 gennaio 2011 sarà interessata dalla novità circa le compensazioni dei crediti tributari introdotta dalla c.d. manovra estiva di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010, convertito definitivamente nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Nel dettaglio il suddetto articolo ha introdotto il blocco delle compensazioni fra debiti e crediti tributari qualora il contribuente sia destinatario di iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento sia scaduto.

Infatti, in presenza di debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, qualora sia scaduto il termine di pagamento, la norma prevede il divieto di utilizzare i propri crediti fiscali per compensare altri debiti per imposte erariali (Iva, Irpef, Ires), fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo.

Da un punto di vista giuridico la disposizione non fa una piega ma.....un po' di tolleranza, in periodo di crisi, non avrebbe arrecato eccessivi danni.

Il divieto della compensazione vale per gli importi superiori a 1.500 euro e decorrerà dal primo gennaio 2011.

In sostanza la norma prevede che in presenza di ruoli scaduti e non pagati, per importi superiori a 1.500,00 euro, è vietata la compensazione dei crediti d'imposta erariali.

A titolo esemplificativo se un contribuente vanta un credito Iva di 5mila euro compensabile e un debito per ritenute d'acconto di 7mila euro, ma risulta anche debitore di cartelle esattoriali scadute per 3mila euro, non potrà limitarsi a versare l'importo di 2mila euro che eccede il credito, ma deve versare l'importo di 5mila euro.

Infatti, pur avendo un credito compensabile di 5mila euro, l'articolo 31 del D.L. n. 78/10 *inibisce la compensazione del credito in misura corrispondente all'iscrizione a ruolo non pagata.*

Ergo, del credito compensabile l'importo di 3mila euro, viene congelato e quindi può essere utilizzato soltanto per 2mila (7mila di debito - 2mila di compensazione, residua un versamento di 5mila euro). Se il contribuente invece compensa l'intero importo di 5mila euro è tenuto a pagare una sanzione pari a 1.500 euro (50% del debito iscritto a ruolo).

La norma prevede tuttavia la non applicazione della sanzione se relativamente al ruolo scaduto pende un contenzioso giudiziario o amministrativo. Pertanto se il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale presso la Commissione tributaria la sanzione non è dovuta.

Nella fattispecie si pone il problema di stabilire se la disapplicazione della sanzione significa anche la facoltà di compensare liberamente ogni importo come sembra logico, o se invece la compensazione sia comunque inibita e quindi il fisco possa pretendere il versamento dell'importo compensato. La norma prevede, al riguardo, che il termine di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni (entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione - articolo 20 del Dlgs n. 472/97) decorre dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione.

Non tutte le iscrizioni a ruolo, però, limitano la possibilità di effettuare le compensazioni con i crediti erariali. Infatti, l'articolo 31 del D.L. n. 78/2010 nella versione definitiva contiene il riferimento al debito per imposte su ruoli definitivi. Ciò significa che se la cartella esattoriale è relativa a un ruolo provvisorio, il contribuente potrebbe dunque compensare coi modelli F24 le imposte e contributi liberamente senza incorrere in sanzioni.

La distinzione fra ruoli definitivi e provvisori è prevista negli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 602/73; le imposte iscritte non a titolo definitivo sono quelle conseguenti agli accertamenti impugnati presso le Commissioni tributarie. Si precisa che la norma fa riferimento ai crediti derivanti dalle imposte erariali sicché si ritiene che non sussista alcun divieto qualora il credito derivi da contributi previdenziali e assistenziali o anche dalle imposte comunali o dall'Irap.

Quindi i crediti inutilizzabili sono quelli della sezione « Erario » del modello F24.

Occorre evidenziare che l'intero apparato normativo regolante questa nuova regola sulle compensazioni dei crediti tributari presenta notevoli dubbi interpretativi tra i quali vi è senza dubbio quello riguardante l'Irap.

Infatti, se è vero che l'imposta si qualifica come regionale, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che trattasi di tributo che rientra nella competenza dello Stato in materia di tributi erariali.

Andrebbe quindi chiarito anche se l'Irap rientra o meno nell'ambito di applicazione delle limitazioni di cui all'art.31.

Altro dubbio operativo è rappresentato dalla determinazione dell'importo iscritto a ruolo, cioè se esso debba comprendere o meno anche l'interesse o l'aggio di riscossione. Per chiarire questo e gli altri dubbi si è in attesa dell'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'agenzia delle entrate.

Un'altra novità, contenuta nell'articolo 31, riguarda la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi alla somministrazione e alle forniture e appalti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In tal caso si rende però necessaria l'attestazione da parte della Regione o dell'ente locale della certezza dei crediti sopraccitati. Solo in presenza di tale certificazione, infatti, l'agente per la riscossione territorialmente competente può procedere a estinguere il ruolo.

Per fortuna che ci sorregge il pensiero e l'ottimismo, comunque, di un anno 2011, che sorgerà tra poche ore, all'insegna della pace interiore. Perciò, colleghi, a nome di tutta la redazione della Circolare Mensile, a nome del Consiglio dell'Ordine, dell'UP ANCL e del Centro Studi "O. Baroncelli" vi giungano graditi i più fervidi auguri di un "BUON 2011".

Ad maiora!!

Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
Il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio

A.N.C.L. U.P. NAPOLI
Il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore

A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano

A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
I Responsabili delle Divisione "Fiscale"
F.to Dott.ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

GC/ED